

**Direzione Regionale:** SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

**Area:** INTERNAZIONALIZZ. E MARKETING TERRITORIALE

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G03479 **del** 20/03/2017

**Proposta n.** 5073 **del** 20/03/2017

**Oggetto:**

Applicazione norme e principi europei in materia fieristica. Approvazione modello di comunicazione di svolgimento e di richiesta riconoscimento qualifica.

**OGGETTO:** Applicazione norme e principi europei in materia fieristica. Approvazione modello di comunicazione di svolgimento e di richiesta riconoscimento qualifica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**SU PROPOSTA** dell'Area 18 - Internazionalizzazione e Marketing territoriale;

**VISTA** la Costituzione Italiana e, in particolare, gli articoli 11 e 117;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 2 aprile 1991, n.14, recante: "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio" e successive modificazioni";

**VISTA** la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002, nella causa C-439/99, con la quale, in riferimento alla normativa di livello statale e con specifico riferimento alle norme in materia fieristica di alcune Regioni italiane (fra le quali non era inclusa la Regione Lazio), è stato osservato che alcuni fra gli istituti ivi recati erano da considerarsi in contrasto con i principi europei di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, principi che debbono informare le normative regionali, con conseguente obbligo per le Regioni di adeguare le loro normative interne;

**PRESO ATTO:**

- dei principi di trasparenza del mercato, di tutela della concorrenza e di libertà di impresa derivanti dall'ordinamento europeo;
- del principio di supremazia e di efficacia diretta del diritto europeo sui diritti nazionali interni, comportante l'obbligo giuridico da parte dell'Autorità Amministrativa competente di disapplicare le norme interne contrastanti con le norme ed i principi europei;

**PRESO ATTO**, inoltre, dell'INTESA 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

**CONSIDERATO** che la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 contiene istituti corrispondenti a quelli censurati dalla Corte di Giustizia con sentenza del 15 gennaio 2002, in quanto contrastanti con i principi europei di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

**CONSIDERATO**, in particolare:

- che gli articoli 4 e 5 della legge regionale sopra citata, nella parte in cui dispongono che le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate soltanto da alcuni enti individuati dalla legge medesima e, qualora si tratti di enti privati, a condizione che gli stessi siano iscritti all'albo regionale degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, costituiscono di fatto una negazione della libera prestazione di servizi (art. 56 del Trattato TFUE );
- che l'articolo 6, commi 1 e 2 e l'articolo 7, nella parte in cui subordinano lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche ad un provvedimento di autorizzazione, sono in contrasto con la normativa europea in quanto il regime autorizzatorio ostacola la libera prestazione dei servizi (art. 56 del Trattato TFUE );

**RITENUTO**, dunque, che i suddetti articoli devono essere disapplicati in quanto contrastanti con le norme e i principi europei;

**CONSIDERATA**, altresì, la necessità di disapplicare tutte le disposizioni della legge regionale 14/1991 limitatamente alle parti in cui facciano riferimento al regime autorizzatorio e, per l'esattezza, gli articoli 8 sulla "domanda di autorizzazione", 10 sulla "vigilanza" e 11 sulle "sanzioni amministrative";

**PRESO ATTO** che, a seguito di specifica richiesta della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, l'Area Normativa Europea - Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ha rilasciato un parere - prot. n. 100405 del 27/02/2017 - in ordine alla obbligatorietà giuridica della disapplicazione di norme interne incompatibili con le norme stabilite nel TFUE;

**CONSIDERATO** che il superamento delle limitazioni summenzionate risponde all'esigenza di eliminare restrizioni alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento;

**RITENUTO** che, a seguito della disapplicazione delle suddette disposizioni, come confermato anche dal suddetto parere, ai fini dello svolgimento di manifestazioni e del riconoscimento della relativa qualifica trovano applicazione gli istituti previsti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni in base ai quali :

- l'Ente Organizzatore è tenuto a presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, alla Regione, quando trattasi di qualifica "internazionale", "nazionale" e "regionale", o al Comune in caso di manifestazioni fieristiche "locali", una "comunicazione" di svolgimento di manifestazione fieristica contenente anche la richiesta di riconoscimento di qualifica;
- alla suddetta comunicazione può trovare applicazione la disciplina generale sul silenzio assenso dettata dall'articolo 20 della l.241/1990, pertanto, se non interverranno comunicazioni da parte dell'Amministrazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione l'Ente Organizzatore potrà procedere allo svolgimento della manifestazione con la qualifica richiesta;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno elaborare un modello di comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica e di richiesta di riconoscimento della relativa qualifica da trasmettere, a cura degli Enti Organizzatori, alla Direzione regionale Per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, se trattasi di manifestazioni "internazionali", "nazionali" e "regionali", o al Comune ove si svolge la manifestazione, se trattasi di manifestazioni fieristiche "locali", ai sensi della l.r. 14/1991, art. 8, , (Allegato A);

## **DETERMINA**

- di approvare l'allegato "A", quale parte integrante della presente determinazione, contenente il modello di comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica e di richiesta di riconoscimento della relativa qualifica, da trasmettere, a cura degli Enti Organizzatori, alla Direzione regionale Per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, se trattasi di manifestazioni "internazionali", "nazionali" e "regionali", o al Comune ove si svolge la manifestazione, se trattasi di manifestazioni fieristiche "locali" ai dell'art. 8 della L.R. 14/1991.

La presente determinazione, unitamente all'allegato "A", parte integrante di essa, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore  
Rosanna Bellotti